

# COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

**N.178**

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INGRESSO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA NELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CASTEL DI CASIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO

L'anno **2023** , addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21:15** nella Casa Comunale, con partecipazione dei componenti in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MORGANTI FABRIZIO	SINDACO	SI
2) BENNI EMANUELA	VICE SINDACO	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	ASSESSORE	SI
4) LADINETTI LUCA	ASSESSORE	SI
5) MENETTI LAURA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Comunale **GIANCARLO NERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,  
N° 267

OGGETTO: INGRESSO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA NELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  
SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI  
SAMBRO, CASTEL DI CASIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE  
INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 21/12/2023

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**Dott.ssa FORLANI BARBARA**

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 21/12/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**ROSSETTI CINZIA**

**OGGETTO:**

**INGRESSO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA NELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CASTEL DI CASIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/10/2020 ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE CANILE INTERCOMUNALE SAVENA", con la quale veniva approvata una convenzione di durata quadriennale dal 01/01/2021 al 31/12/2024 tra i Comuni di SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E CASTEL DI CASIO per la gestione in forma associata del canile intercomunale Savena, con contestuale delega al Comune di Loiano quale comune capofila;

**RICHIAMATO** l'art. 7 della suddetta convenzione, il quale prevede l'istituzione di un comitato di coordinamento tra gli Enti aderenti, composto da rappresentanti politici e/o tecnici con il compito, tra gli altri, di elaborare/valutare le proposte di modifica alla convenzione stessa;

**RICHIAMATO** l'art. 4 della suddetta convenzione, il quale prevede che, qualora i posti ordinari disponibili nel corso del quadriennio dovessero aumentare, i posti aggiuntivi potranno essere distribuiti agli enti interessati, o assegnati a comuni subentrati, con apposita proposta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 che dovrà essere ratificata con apposito atto delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati;

**VISTA** la nota del Comune di Ozzano dell'Emilia acquisita al protocollo generale del Comune di Loiano con il n. 11591 del 15/11/2023, con la quale lo stesso manifestava l'intenzione di aderire a detta convenzione per ospitare i cani di propria pertinenza presso il canile intercomunale Savena;

**TENUTO CONTO** che la richiesta d'ingresso avanzata dal Comune di Ozzano dell'Emilia è riferita a n. 3 posti cane;

**DATO ATTO** che il Comitato di Coordinamento si è riunito nella seduta del 6 dicembre 2023 nel corso della quale si è espresso favorevolmente all'ingresso del Comune di Ozzano dell'Emilia ed ha proceduto ad effettuare un nuovo riparto dei posti, come riportato nel testo della convenzione allegata, e come riportato di seguito:

- San Lazzaro di Savena: da n. 18 a n. 17
- Pianoro: n. 12 invariato
- Loiano: da n. 5 a n. 3
- Monzuno: n. 4 invariato
- Monghidoro: n. 3 invariato
- San Benedetto Val di Sambro: n. 2 invariato
- Castel di Casio: n. 1 invariato
- Ozzano Dell'Emilia: n. 3 nuovo inserimento in convenzione;

**CONSIDERATO** che tale proposta da parte del Comitato di coordinamento di subentro del Comune di Ozzano dell'Emilia e conseguente ripartizione dei posti è assimilabile alla casistica

di cui al richiamato art. 4, per cui debba essere formalizzata con apposito atto da parte della Giunta comunale;

**RITENUTO** pertanto di recepire le modifica di cui sopra nell'ambito della convenzione per la gestione del canile intercomunale a partire dal 01/01/2024, dando atto che ciò comporterà:

- l'ingresso del Comune di Ozzano dell'Emilia fra i Comuni aderenti alla convenzione per la gestione del canile intercomunale,
- la riparametrazione dei posti cane dei Comuni di San Lazzaro di Savena e Loiano per permettere l'ingresso del Comune di Ozzano dell'Emilia con n. 3 posti cane assegnati con la conseguente modifica degli oneri finanziari in capo ai Comuni coinvolti;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- nella medesima seduta del Comitato di coordinamento del 6 dicembre u.s. è stato condiviso l'indirizzo di far subentrare il Comune di San Lazzaro di Savena al Comune di Loiano nel ruolo di Ente capofila della convenzione,
- al fine di garantire tale subentro senza interferire con i contratti in essere è opportuno che tale subentro coincida con l'avvio del nuovo servizio di gestione della struttura, dando atto che quello in essere avrà termine nel corso del 2024,
- nella fase di predisposizione e gestione della procedura di affidamento del servizio è opportuno che il Comune di San Lazzaro di Savena collabori e supporti, per gli aspetti tecnici, la stazione unica appaltante dell'Unione Savena Idice, con particolare riferimento alla predisposizione del progetto di servizio,
- al fine di garantire i tempi utili necessari all'espletamento delle procedure di cui sopra, il Comune di Loiano valuterà la possibilità e l'opportunità di stabilire una proroga tecnica al contratto in essere;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. di autorizzare l'ingresso del Comune di Ozzano dell'Emilia nella convenzione per la gestione in forma associata del canile intercomunale Savena;
2. di dare atto, di conseguenza, delle seguenti variazioni nelle disponibilità dei posti cane assegnati agli enti aderenti alla convenzione:
  - Comune di San Lazzaro di Savena da n. 18 posti a n. 17 posti,
  - Comune di Loiano da n. 5 posti a n. 3 posti,
  - Comune di Ozzano dell'Emilia n. 3 posti;
3. di dare atto che il Comune di San Lazzaro di Savena avvierà gli adempimenti gestionali propedeutici al subentro come Ente capofila e la predisposizione della documentazione tecnica relativa alla nuova gara di affidamento da predisporre nell'annualità 2024.

**Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000.**

OGGETTO:

INGRESSO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA NELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CASTEL DI CASIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CASTEL DI CASIO E OZZANO DELL'EMILIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.

L'anno duemilaventitrè (2023), il giorno ..... del mese di Dicembre, presso la Sede Municipale del Comune di Loiano,

PREMESSO CHE:

- i Comuni di San Lazzaro, Pianoro, Loiano, Monzuno, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castel di Casio e Ozzano Dell'Emilia intendono stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, del Canile intercomunale Savena di Loiano al fine di assicurare i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati;
- che al fine di assicurare la suddetta gestione associata, i Comuni aderenti intendono avvalersi della facoltà prevista dal menzionato art. 30, D.Lgs. n. 267/2000, delegando al Comune di Loiano la funzione di Ente capofila;

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione tra i Comuni di SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CASTEL DI CASIO e OZZANO DELL'EMILIA è stipulata al fine di gestire in forma associata i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati presso il Canile intercomunale Savena di Loiano.

2. Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti costituisce un rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

## Art. 2 – Ente Capofila

1. I Comuni convenzionati delegano, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, al Comune di Loiano, che accetta, la funzione di Ente capofila al fine di garantire la gestione associata del Canile intercomunale.

2. Per effetto della presente delega, il Comune di Loiano opera in luogo e per conto degli enti deleganti svolgendo le funzioni amministrative necessarie alla gestione del canile quali, a mero titolo esemplificativo:

- la gestione economico-finanziaria con eventuale recupero dei costi a carico di ciascun Comune secondo quanto stabilito della presente convenzione, ed in particolare, al successivo art. 5;
- gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento di cui al successivo art. 8;
- ogni altra attività amministrativa funzionale alla corretta gestione del canile.

3. Restano, in ogni caso, in capo ai singoli Comuni le seguenti attività:

- . la gestione dell'anagrafe canina;
- . le attività di repressione e sanzione di violazioni delle normative in materia di animali d'affezione;
- . l'emissione di ordinanze su segnalazione dell'azienda USL.

## Articolo 3 – Durata

1. La durata della convenzione è di anni n. 4 (quattro), dal'01.01.2021 fino al 31.12.2024. Spetterà al Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 7 elaborare in tempo utile un'ipotesi di nuova convenzione.

## Articolo 4 - Riparto dei posti

1. Ai Comuni sottoscrittori della presente convenzione sono riservati n. 45 posti ordinari disponibili presso la struttura di ricovero. Tenuto conto dei dati storici di utilizzo medio, detti posti vengono ripartiti nel modo che segue:

- San Lazzaro di Savena: n. 17
- Pianoro: n. 12
- Loiano: n. 3
- Monzuno: n. 4
- Monghidoro: n. 3
- San Benedetto Val di Sambro: n. 2
- Castel di Casio: n. 1
- Ozzano Dell'Emilia: n. 3

Qualora i posti ordinari disponibili nel corso del quadriennio dovessero aumentare, i posti aggiuntivi potranno essere distribuiti agli enti interessati, o assegnati a comuni subentrati,

con apposita proposta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 che dovrà essere ratificata con apposito atto delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati.

2. I rimanenti posti disponibili sono riservati alla possibilità di utilizzo da parte di altri Comuni o strutture pubbliche, previa approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 7.

3. Nel corso dell'intera durata della presente convenzione opera tra i Comuni sottoscrittori un principio solidaristico così declinato: se un Comune sottoscrittore ha esaurito il numero dei posti ad esso assegnati ai sensi del precedente comma 1, e per ragioni contingenti ha bisogno di posti aggiuntivi, potrà liberamente ricorrere all'utilizzo degli eventuali posti liberi assegnati ad un qualsiasi altro Comune sottoscrittore senza che questo determini per il Comune richiedente alcun tipo di costo aggiuntivo. Tale principio opera fino al completo esaurimento dei posti ordinari di cui al precedente comma.

#### Articolo 5 -Riparto dei costi

1. Il costo annuo di mantenimento per i *45 posti ordinari di cui al precedente art. 4* comma 1, della presente convenzione viene forfettariamente stabilito in € 2.000,00 per ciascun posto assegnato. Pertanto, i Comuni convenzionati sono tenuti a corrispondere anticipatamente all'Ente Capofila, e comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di validità della presente convenzione, il 50% della quota di propria spettanza, secondo la seguente formula:

- N. posti assegnati (art. 4, c.1) x € 2.000,00

La restante parte della quota in carico a ciascun Comune (50%) dovrà essere corrisposta all'Ente Capofila entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento.

2. Al fine di assicurare il mantenimento del necessario equilibrio economico della gestione, ciascun Comune si impegna a versare automaticamente all'Ente Capofila la quota annuale di propria spettanza entro i termini di cui al precedente comma, senza bisogno di alcuna richiesta da parte dell'Ente Capofila. Inutilmente decorso il termine di cui al comma 1, l'Ente Capofila diffida il comune inadempiente ad effettuare il pagamento assegnando un termine. Il mancato pagamento allo scadere del termine comporta la possibilità di recupero coattivo delle somme dovute e del risarcimento del danno.

3. La quota annua di mantenimento di cui al comma 1 del presente articolo è onnicomprensiva, ricomprendendo tutte le spese di gestione a carattere ordinario e ricorrente. Restano esclusi eventuali altre spese che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno e che siano state condivise dal Comitato di cui al successivo art. 7 e che saranno addebitate a ciascun Comune secondo i criteri stabiliti dal Comitato medesimo.

4. Gli oneri gestionali ordinari aggiuntivi sostenuti dall'Ente Capofila, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spesa assicurazione RCA e bollo autoveicolo in uso al canile, eventuali spese di rimozione neve dalla strada d'accesso, spese di disinfezione, spese per manutenzione verde, ecc. verranno ripartite a consuntivo l'anno successivo, fra tutti gli enti aderenti in proporzione al numero dei posti assegnati.

5. Le tariffe per l'utilizzo della struttura da parte di Enti non convenzionati verranno fissate con apposita proposta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 che dovrà essere

ratificata con apposito atto delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati. In assenza di tale atto, viene fissata una quota annuale a cane pari a 2.000 euro, ricalcolabile in modo proporzionale per periodi inferiori. Tali quote dovranno essere versate dagli Enti richiedenti all'Ente capofila e potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali spese correnti aggiuntive per la gestione della struttura o per la riduzione delle quote a carico dei Comuni convenzionati.

6. Qualora i posti ordinari disponibili nel corso del quadriennio dovessero aumentare rispetto ai 45 attuali, la quota annuale a cane verrà ricalcolata dividendo l'importo contrattuale annuo spettante al gestore per i posti ordinari assegnati.

#### Articolo 6 – Spese di accalappiamento

1. Le spese degli accalappiamenti e trasporti effettuati dal Gestore sono specificamente ed aggiuntivamente addebitate ai singoli Comuni interessati, secondo le tariffe stabilite in sede contrattuale.

#### Articolo 7 – Comitato di coordinamento

1. È costituito un comitato di consultazione e coordinamento tra gli enti convenzionati, composto dai Rappresentanti politici e/o tecnici degli enti medesimi.

2. I compiti del comitato sono, esemplificativamente, i seguenti:

- vigilanza sull'andamento della convenzione intercomunale e del contratto con il gestore della struttura, con possibilità di accesso a luoghi e documenti;
- elaborazione di eventuali proposte di modifica alla presente convenzione sia in corso di validità della stessa che in funzione del termine di scadenza;
- elaborazione di proposte di manutenzione straordinaria, ampliamento, adeguamento del canile intercomunale; vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori;
- approvazione di eventuali spese aggiuntive da ripartire tra gli enti convenzionati;
- elaborazione delle tariffe da applicare all'utenza, da recepire in apposito provvedimento di competenza delle Giunte Comunali;
- interpretazione delle clausole convenzionali – contrattuali e integrazione di quelle che possano necessitare di approfondimento;
- esame ed approvazione delle richieste di estensione della Convenzione ad altri Enti, secondo le modalità di cui all'art. 9.

3. Ogni ente convenzionato dispone di n. 1 voto in seno al comitato; le decisioni del comitato sono assunte a maggioranza assoluta degli enti componenti; in caso di parità, i voti vengono ponderati proporzionalmente alla consistenza delle quote di contribuzione dei singoli enti; la convocazione del Comitato spetta all'Ente capofila, che deve attivarsi anche in presenza di motivata richiesta di uno degli enti convenzionati.

4. Sono consentite l'audizione, in seno al comitato, e la partecipazione ai lavori dello stesso, di rappresentanti delle Aziende USL, esperti del settore veterinario, rappresentanti del gestore della struttura, rappresentanti di associazioni animaliste, senza diritto di voto.

#### Articolo 8 – Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento del canile intercomunale sono gestiti dall'Ente capofila previo accordo con i Comuni convenzionati.
2. Gli oneri tra gli Enti convenzionati vengono suddivisi dal capofila mediante i criteri di ripartizione stabiliti di volta in volta dal Comitato di cui al precedente art. 7.

#### Articolo 9 – Estensione della Convenzione

1. È sempre ammesso, nel limite della disponibilità dei posti riservati alla convenzione o in caso di disponibilità da parte del gestore rispetto ai posti fuori convenzione, accettare richieste di allargamento della Convenzione ad altri Comuni valutando al contempo la possibilità di rivalutazione dei costi, aggiornando di conseguenza il numero dei posti ordinari assegnati a ciascun Comune sottoscrittore ai sensi del precedente comma 1, art. 4.

#### Art. 10 – Contenzioso derivante dalla gestione del canile intercomunale.

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli enti convenzionati, per le quali non sia possibile addivenire ad una soluzione conciliativa, anche attraverso l'istituto della mediazione assistita, si farà ricorso al foro di Bologna.

#### Art. 11 – Norme contrattuali

1. Il presente atto, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 come integrato e modificato con D.P.R. 30/12/1982 n. 955.

#### Art. 12 - Recesso

1. Per l'esercizio del recesso l'ente interessato deve inoltrare attraverso posta certificata apposita richiesta al Comune capofila con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso è esercitabile solo nel caso in cui i posti assegnati al Comune recedente siano assegnati a nuovo Ente subentrante o siano richiesti da uno o più degli altri comuni convenzionati.
3. Qualora la condizione di cui al punto 2 non si verifichi, il Comune capofila invia per posta certificata, entro cinque mesi dal ricevimento della richiesta, comunicazione di diniego del recesso.

# **COMUNE DI LOIANO**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

## **DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 178 del 21/12/2023**

OGGETTO:

**INGRESSO DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA NELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, CASTEL DI CASIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO  
IL SINDACO  
MORGANTI FABRIZIO**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
NERI GIANCARLO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).